

## Condizioni Generali di Assicurazione

Nel testo si designa con "Società" l'impresa assicuratrice, con "Contraente" la persona, l'ente o la Ditta obbligata a prestare cauzione, con "Assicurato" la persona, l'ente o la Ditta beneficiaria della garanzia e con "contratto" l'accordo stipulato fra le parti e allegato alla presente polizza, o da essa richiamato, che forma oggetto della garanzia.

### Art.1 – Oggetto e delimitazione della garanzia

Alle Condizioni tutte previste nella presente polizza, la Società si costituisce fideiussore solidale nell'interesse del Contraente ed in favore dell'Ente garantito per gli importi dal primo dovuti in dipendenza degli obblighi di cui alla causale di garanzia fino alla concorrenza della somma massima garantita indicata nel frontespizio e fino a liberazione della garanzia, da rendersi mediante restituzione di polizza con annotazione di svincolo o dichiarazione liberatoria.

### Art.2 – Contraenza

Qualora sotto la denominazione Contraente siano comprese più persone, queste assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla presente polizza.

### Art.3 – Pagamento dei premi

Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso al "Ente garantito".

### Art.4 – Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art.1944 del C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

### Art.5 – Surrogazione

La Società è surrogata all'Ente garantito nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso i Contraente, suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso tutti i soggetti originariamente obbligati o divenuti successivamente tali nei confronti dell'Ente garantito stesso. A tal fine l'Ente garantito formalizzerà gli atti per consentire l'esercizio dell'azione di surroga nei confronti di tutti gli obbligati; inoltre comunicherà, a richiesta della Società, le notizie riferite allo stato ed agli sviluppi di quanto garantito.

### Art.6 – Forme delle comunicazioni alla Società – Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio delle polizza stessa. Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

### Art.7 – Natura della garanzia

Il Contraente riconosce che la presente fideiussione è impostata dalla legge o da un contratto e, pur essendo prestata in forma di polizza, conserva natura esclusiva di fideiussione e conseguentemente non altera gli obblighi originari delle parti, non può essere dal Contraente stesso invocata per giustificare il proprio inadempimento, né crea al Contraente alcun diritto o aspettativa nei confronti della Società.

### Art.8 – Calcolo del premio – Premi di proroga

Il premio è calcolato in base agli obblighi assunti in garanzia ed alla durata degli stessi come indicato nel frontespizio di polizza. In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito dalla Società. In caso di maggior durata e comunque fino a quando il Contraente non avrà presentato la documentazione prevista nel successivo art.9, sarà tenuto al pagamento dei premi di proroga come liquidati nel frontespizio di polizza.

### Art.9 – Liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo del pagamento dei premi di proroga decorrerà dal momento della ricezione da parte della Società, dei documenti previsti dai paragrafi a) e b) ed ai detti documenti non potrà essere attribuita efficacia retroattiva.

### Art.10 – Deposito cautelativo

Fermo il disposto dell'art.1953 C.C. la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte dell'Ente garantito o di altri Beneficiari garantiti dalla Società;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico o peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività o cessione di un ramo di azienda del Contraente;
- ritardo, sospensione non concordata o inadempimento non dipendente da cause di forza maggiore;
- mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dall'Ente garantito;
- mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate dalla Società;

inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia nei modi previsti dall'art.9. Verificatosi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente garantito, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

### Art.11 – Avviso al Contraente

Il pagamento delle somme dovute dall'Ente garantito avverrà, secondo le modalità previste dal precedente art.4, dopo un semplice avviso al Contraente e senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

### Art.12 – Rivalsa

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme di questa versate in forza della presente polizza con rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art.1952 C.C.. Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

### Art.13 – Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa o all'Agenzia emittente. Per quanto attiene ai rapporti tra la Società ed il Contraente, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza, ovvero quello dove ha sede o residenza o domicilio il Contraente, ovvero quello nella cui giurisdizione rientra l'Ente garantito.

### Art.14 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti di essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne è stato effettuato dalla Società.

IL CONTRAENTE  
Guastini Giuseppe srl  
V. Silea snc Sarzana Sp 19038  
P.I.C.F. 0127580114

ENTE GARANTITO

Aviva Italia S.p.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., la Ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art.8 – Calcolo del premio; Art.9 – Liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga; Art.10 – Deposito cautelativo; Art.11 – Avviso al contraente; Art.12 – Rinuncia alle eccezioni di cui all'art.1952 C.C.; Art.13 – Foro competente.

Guastini Giuseppe srl  
IL CONTRAENTE  
V. Silea snc Sarzana Sp 19038  
P.I.C.F. 0127580114



Aviva Italia S.p.A.  
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano  
www.aviva.it  
Tel: +39 02 2775.1  
Fax: +39 02 2775.204  
Pec: aviva\_italia\_spa@legalmail.it

# Polizza Fideiussoria

Cauzione Generica

POLIZZA N. **8001740115-03** – RAMO 03  
AGENZIA 002253 ASSILIGURE INSURANCE SRL

#### CONTRAENTE

GUASTINI GIUSEPPE S.R.L.  
VIA SILEA SNC - 19038 SARZANA SP  
PARTITA IVA: 01127580114

#### DURATA DELLA GARANZIA

**GIORNI** 3600    **EFFETTO** 18/03/2021    **SCADENZA** 18/03/2031  
**FRAZIONAMENTO** Unico    **PROSSIMA QUIETANZA** =====

#### ENTE GARANTITO (Beneficiario)

**DENOMINAZIONE** PROVINCIA DELLA SPEZIA  
**VIA** VIA VITTORIO VENETO 2  
**LOCALITA'** LA SPEZIA  
**CAP** 19124    **PROVINCIA** SP

#### ONERI ED OBBLIGHI ASSUNTI

DET. N.210 DEL 02/03/2021  
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO  
ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI UBICATO IN  
COMUNE DI SARZANA (SP) - ART.209 DEL D.LGS N.152/2006 E SS.MM.II

#### SOMMA GARANTITA

La Società garantisce a favore dell'Assicurato e fino alla concorrenza di € 114.580,22 Euro (\*Centoquattordicimilacinquecentoottanta/22\*)  
corrispondente alla cauzione dovuta dal Contraente, a termini di legge e/o contratto, il risarcimento dei danni diretti che derivassero all'Ente Garantito  
stesso dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri sopra specificati.

#### ALLEGATI

Sono operanti gli allegati    = =    = =

PREMIO	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
ALLA FIRMA	7.111,11	888,89	8.000,00

A parziale modifica di quanto previsto nelle C.G.A. (artt.8 e 9) la presente garanzia cessa automaticamente il 18/03/2031

Contratto emesso in 4 esemplari il 11/03/2021 in SARZANA

con numero 0 allegati

Il premio totale di 8.000,00 è stato versato il 12/03/2021 alle ore

l'Esattore

Mod.13579 - Ed.11/2015

pagina 1 di 2

Esemplare per Ente Garantito